Sentenza n.

91/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63208 del registro di Segreteria, proposto da

-

tutti rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'Avv. Pietro Frisani, presso il cui studio, sito in via Curtatone n. 2 - Firenze, sono elettivamente domiciliati, posta elettronica certificata pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it;

ricorrenti

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

All'udienza pubblica del 7 luglio 2025 nessuno è comparso;

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti hanno depositato ricorso, chiedendo, previa disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 1 c. 309 della legge n. 197 del 2022, in quanto costituzionalmente illegittimo, di condannare l'INPS alla rivalutazione della pensione dei ricorrenti per gli anni 2023 e 2024.

Con ordinanza n. 24 del 16 giugno 2025, preso atto che all'udienza del 12 giugno 2025 non era comparsa alcuna parte e che non risultava depositata da parte ricorrente la prova dell'avvenuta notifica alla parte resistente del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, era stata fissata per la trattazione del ricorso l'odierna udienza con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo sarebbe stato dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c.. All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

In primo luogo, infatti, si rileva che parte ricorrente, dopo il deposito del ricorso introduttivo e la ricezione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha provveduto, ai sensi dell'art. 155 co. 5 *bis* c.g.c., a "*depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza*".

All'udienza di discussione del 12 giugno 2025 non è comparso nessuno e, dunque, con ordinanza n. 24 del 16 giugno 2025,

ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente, è stata fissata l'odierna udienza con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite a detta nuova udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo sarebbe stato dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c..

Anche all'odierna udienza, non è comparso nessuno.

Pertanto, ritenendosi che "*al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti possono applicarsi, in quanto costituenti espressione di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c.*" (da ultimo Sez. giur. Regione Lazio, n. 245/2025 e giurisprudenza ivi richiamata), la mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza comporta che la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e 111 c.g.c..

Le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando,

dichiara l'estinzione del processo,

nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Firenze, 7 luglio 2025

Depositata in Segreteria il 07/07/2025

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

IL FUNZIONARIO

Daniele Iliceto

F.to digitalmente